

N. R.G. 2019/7047

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 13.12.2019, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 7047/2019 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████), difeso dall'avv. TOSINI VALENTINA, elettivamente domiciliato presso il difensore

contro

COMUNE DI CAGLIARI, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato dall'avv. ██████████ elettivamente domiciliato in VIA DANTE 11 presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale

Con ricorso ex art. 700 cpc ritualmente notificato, Bakari Tamba ha domandato che venisse ordinato al Sindaco del Comune di Cagliari la sua immediata iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente.

A sostegno della domanda, ha allegato: che il 19.11.2016 ha formalizzato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Cagliari; che dal 20.09.2018 è stato accolto presso la struttura "Emergenza Cagliari"; che l'iter processuale per l'accertamento del diritto alla protezione internazionale non è ancora concluso, essendo pendente il procedimento dinanzi alla Corte d'Appello di Cagliari; che il 23.05.2019 ha richiesto al Comune di Cagliari l'iscrizione anagrafica, dichiarata, tuttavia, irricevibile.

Ha precisato, quanto al periculum in mora, che la mancata iscrizione, oltre a comportare una lesione del diritto soggettivo,



impedisce il godimento e l'esercizio effettivo di diritti di rilievo costituzionale.

Il Comune di Cagliari, costituitosi in giudizio, ha domandato il rigetto della domanda evidenziando che sulla base dell'art. 4 comma 1 bis del dlgs 142/2015, il permesso di soggiorno rilasciato per richiesta di asilo non attesta la regolarità del soggiorno né è documento di riconoscimento.

Ha, inoltre, rilevato l'insussistenza del periculum in mora allegato dal ricorrente, atteso che l'art. 5 del dlgs 142/2015 garantisce ai richiedenti asilo l'accesso a tutti i servizi comunque erogati sul territorio sulla base del domicilio dichiarato al momento della formalizzazione della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

All'udienza del 13.12.2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

La domanda di parte ricorrente deve essere accolta.

Invero, la norma richiamata dall'amministrazione convenuta, inserita nel complessivo sistema normativo, ha una portata neutrale rispetto alla problematica relativa all'iscrizione anagrafica.

L'art. 4 comma 1 bis del dlgs 142/2015 stabilisce che *"il permesso di soggiorno di cui al comma 1 non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"*, senza evidentemente prevedere in modo espresso un divieto di iscrizione anagrafica per il richiedente asilo.

La possibilità di discriminare, ai fini della iscrizione anagrafica, il trattamento previsto per il cittadino italiano da



quello riservato allo straniero è anzi espressamente esclusa dall'art. 6, comma 7, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale prevede che *"Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente."*

Per entrambi, cittadino italiano e straniero, dunque, sarà necessario dimostrare la stabile permanenza in un luogo e manifestare la volontà di rimanervi.

Una volta espressa tale dichiarazione (art. 13) e compiuti gli accertamenti di ufficio (art. 15 e 18 bis) l'amministrazione è vincolata all'iscrizione, non avendo al riguardo alcun potere discrezionale.

Venendo al caso concreto, il ricorrente ha dimostrato di essere stato ospitato nella struttura di accoglienza di Cagliari e di avere chiesto l'iscrizione anagrafica nello steso Comune, pertanto, in mancanza di contrari accertamenti da parte dell'amministrazione, deve ritenersi sussistente il diritto soggettivo ad ottenere l'iscrizione anagrafica.

Peraltro, il ricorrente ha fornito prova del regolare soggiorno in Italia, avendo avanzato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale ed essendo il relativo procedimento ancora pendente dinanzi alla Corte d'Appello.

Quanto al periculum in mora, deve rilevarsi che la norma richiamata dall'amministrazione convenuta, prevedendo che



"l'accesso ai servizi prestati dal presente decreto e a quelli comunque erogati sul territorio ai sensi delle norme vigenti è assicurato nel luogo di domicilio individuato ai sensi dei commi 1 e 2", si limita ad ancorare al luogo di domicilio l'accesso ai servizi, senza tuttavia derogare alle disposizioni che prevedono la residenza quale presupposto per l'esercizio di diritti, che, pertanto, rimangono preclusi al ricorrente che non ha ottenuto l'iscrizione anagrafica.

La novità delle questioni trattate giustifica l'integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.

- Ordina al Comune di Cagliari l'iscrizione di [REDACTED] nel registro anagrafico della popolazione residente;
- Spese compensate.

Cagliari, 28.01.2020